

DECISIONE A CONTRARRE N. 33 DEL DIRETTORE GENERALE del 15.10.2024

Oggetto: Affidamento dell'incarico professionale per attività difensiva e patrocinio a seguito di rinvio alla Corte di Appello di Ancona operato la Cassazione a sezioni unite con ordinanza n. 202/2024 - CIG B37AF18E90

il Direttore Generale

Premesso

Che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con ordinanza n. 202/2024 nel procedimento rubricato al n. 2366/2021 ha cassato con rinvio la decisione oggetto di ricorso nei confronti negli appellati, tra cui Aspes SpA, ritenendo ammissibile l'esame nel merito da parte della Corte di Appello della domanda risarcitoria che non era stata esaminata in quanto i giudici di primo e secondo grado avevano accolto l'eccezione di tardività sollevata dalle parti;

che pertanto il suddetto procedimento perseguirà solo su questo aspetto nei confronti delle municipalizzate tra cui Aspes SpA;

che il Consiglio di Amministrazione di Aspes con deliberazione n. 59 del 30.9.2024 ha ritenuto opportuno procedere con la costituzione nel proseguo del procedimento avanti la Corte di Appello di Ancona;

che il nuovo Codice appalti, introdotto dal decreto legislativo 36/2023, in vigore dal primo luglio u.s., ha disciplinato all'articolo 56, tutte le ipotesi di esclusione dall'applicazione del Codice, per l'affidamento degli incarichi professionali con esplicita esclusione della difesa in giudizio e della correlata consulenza legale, salvo disciplinare le attività legali che si configurano come appalti di servizi;

che con riferimento ai contratti esclusi ex art. 56 del D.lgs 36/23 di cui sopra, l'espresso rinvio normativo al principio di parità di accesso al mercato, determina la relazione funzionale tra la concorrenza e il principio fondante del risultato (art.1, comma 1);

che il principio del risultato imposto dal legislatore indica alle P.A. un percorso operativo vocato alla massima tempestività ed al miglior rapporto possibile tra qualità e corrispettivo della prestazione, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

che la relazione illustrativa al nuovo Codice appalti e la posizione assunta dalla Corte Costituzionale nella Sent. n. 131/2020, sui rapporti tra tutela della concorrenza, da un lato, e solidarietà/sussidiarietà orizzontale dall'altro, determina che solo in presenza di incarichi seriali e continuativi (appalti di servizi ordinari) è possibile coniugare il criterio della competenza, insito nel principio del risultato, con quello della rotazione;

Richiamata

La Deliberazione del C.d.A. ASPES n° 46 del 16.11.2018 con la quale vengono conferiti al Direttore Generale i poteri di stipulare, concludere, firmare, eseguire contratti di appalto, di fornitura di servizi e somministrazione di qualsiasi genere;

il "Regolamento acquisizioni sotto soglia" di Aspes S.p.A. approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 25.09.2023;

ASPES S.p.A.

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti - con apposito atto - adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

gli artt. 48-55 del d.lgs. n. 36/2023, recanti una specifica disciplina per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Considerato

che nelle ipotesi, di incarichi professionali eterogenei ed occasionali, come nel caso di specie, è possibile un'attribuzione ragionata in funzione della loro natura, delle caratteristiche del professionista, attraverso una scelta discrezionale da parte della committenza;

che la natura dell'incarico in esame, richiede il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, attraverso una motivazione e l'acquisizione del curriculum del professionista, per verificarne l'adeguatezza all'incarico, verificare che non vi siano incompatibilità e acquisire il preventivo al fine della sua rispondenza ai parametri e all'equo compenso.

che in base al principio di economicità e al principio di continuità dell'azione amministrativa si ritiene opportuno affidare allo stesso Professionista che ha patrocinato i precedenti gradi, e che dunque conosce l'oggetto dell'incarico, anche la ulteriore fase avanti la Corte di Appello di Ancona, visti gli esiti favorevoli dei precedenti giudizi e dunque valutata positivamente la condotta dei patrocinii svolti;

che il Professionista avv. Federica Mancinelli, si è dichiarata disponibile ad assumere l'incarico in epigrafe;

che il Professionista ha formulato offerta economica per l'assunzione dell'incarico, di cui trattasi, con un onorario, suddiviso per fasi, di complessivi € 9.967,30 oltre spese generali (15%) e cpa (4%) come per legge, per complessivi € 11.920,89, considerato congruo, in conformità ai tariffari previsti dal D.M. N. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore e complessità della controversia;

che il Professionista ha reso la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000);

Ritenuto

che è pertanto possibile procedere con un affidamento diretto ex art. 50 del Codice appalti ovvero "anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante" mentre nell'ipotesi di incarico reiterato, dovendo applicare il principio della rotazione, si può procedere, entro le medesime soglie, ex art 49, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;
2. di procedere all'affidamento dell'incarico professionale all'avv. Federica Mancinelli, c.f. MNCFR73T411608B, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Pesaro con studio in Via Venturini 26, Pesaro, sino a emissione di sentenza;

3. di dare atto che l'importo dell'onorario ammonta ad € 9.967,30 (novemilanovecentosessantasette,30) oltre spese generali (15%) e cpa (4%), come per legge, per complessivi € 11.920,89;
4. che, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale, da stipularsi in forma di disciplinare di incarico, si intende perfezionato al momento della sua sottoscrizione;
5. di demandare al R.U.P., nella persona del Direttore Generale, anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione, in particolare gli adempimenti in materia di trasparenza del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg..

Si specifica, infine che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Pesaro, 15.10.2024

Il R.U.P. nella persona del Direttore Generale
(Dott. Antonio Marcello Muggittu)